

# **TI\_GERICHTE 12.2019.52 vom 26. August 2019**

TI Tribunale d'appello, 2019-08-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2019.52](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2019.52)

FR: TI\_GERICHTE 12.2019.52 du 26 août 2019

IT: TI\_GERICHTE 12.2019.52 del 26 agosto 2019

## **Regeste**

Società a garanzia limitata - cessione di azioni - società mantello

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

La competenza di questa Camera e la tempestività del gravame sono date dagli art. 165 cpv. 2 e 3 ORC e dall'art. 6 cpv. 1 della legge cantonale sul registro di commercio del 12 marzo 1997.

### **E. 1.2**

La legittimazione della ricorrente è retta dall'art. 165 cpv. 3 lett. a ORC, per il quale il diritto a ricorrere è dato alle persone ed enti giuridici la cui notificazione è stata respinta, e, a titolo sussidiario, dall'art. 65 cpv. 1 della legge (cantonale) sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm), che regge la procedura di ricorso a livello cantonale (cfr. art. 6 cpv. 2 della legge cantonale su registro di commercio testé menzionata; art. 1 cpv. 2 LPAm). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

### **E. 2.1**

Giusta l'art. 82 cpv. 1 ORC, la società a garanzia limitata notifica per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio tutti i trasferimenti di quote sociali, indipendentemente dal fatto che i trasferimenti avvengano su base contrattuale o siano previsti dalla legge. Per ottenere l'iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio un documento giustificativo concernente la cessione della quota sociale al nuovo socio e, se lo statuto non rinuncia all'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, un documento giustificativo concernente il consenso per la cessione della quota sociale (art. 82 cpv. 2 ORC). L'acquirente può essere iscritto nel registro di commercio soltanto se il trasferimento all'acquirente della quota sociale del socio iscritto è documentato senza lacune (art. 82 cpv.

### **E. 2.2**

L'URC ha rifiutato l'iscrizione della cessione ritenendo il relativo atto nullo poiché la società era ormai stata, al momento della conclusione del contratto, interamente liquidata de facto, per cui costituiva un semplice mantello di quote, cioè una mera cornice giuridica (TF 4C.19/2001 del 25 maggio 2001 consid. 2a).

### **E. 2.3**

Per costante giurisprudenza, sussiste una società mantello quando una società è stata completamente liquidata dal punto di vista economico e abbandonata dai suoi azionisti/soci (TF 4C.19/2001 del 25 maggio 2001 consid. 2a e cit.). Una simile società deve essere radiata dal registro di commercio (DTF 123 III 473 consid. 5c e cit.). Si parla di società

mantello, tuttavia, solo a fronte di una società che è stata definitivamente abbandonata, non essendo sufficiente una semplice inattività temporanea (DTF 94 I 562 consid. 1; 80 I 60 consid. 2; TF 4C.19/2001 del 25 maggio 2001 consid. 2a). Giusta l'art. 938 CO, qualora un'impresa iscritta nel registro di commercio cessi di esistere o sia continuata da un terzo, i precedenti titolari o i loro eredi devono far cancellare l'iscrizione. Se una società non esercita più alcuna attività e non ha più attivi realizzabili, l'ufficiale del registro di commercio può cancellarla dal registro di commercio dopo tre grida successive rimaste infruttuose (art. 938a CO). La procedura di cancellazione in caso di cessazione di attività e assenza di attivi realizzabili è retta dall'art. 155 ORC.

#### **E. 2.4**

Il trasferimento di società mantello, o società dormienti, non è regolato né dal diritto societario, né da quello contrattuale, non trovandosi norme specifiche né nel Codice delle obbligazioni, né nelle leggi connesse. Si tratta di un silenzio qualificato del legislatore, quindi voluto (Messaggio del Consiglio federale del 21 febbraio 1928 relativo alla modifica del CO, in FF 1928 I 290 seg.). Il Tribunale federale ha da lungo tempo (dalla fine degli anni '30) sviluppato una giurisprudenza chiara in materia di trasferimento di mantelli di azioni (e di riflesso di quote di Sagl) che, seppur criticata dalla dottrina, anche recente, non è mai stata modificata. Esso ha stabilito che i contratti di acquisto di mantelli azionari, concernenti sia la totalità che anche solo la maggioranza delle azioni di una società, liquidata de facto e abbandonata dagli azionisti/soci, è nullo, dovendo tale società essere radiata dal registro di commercio (DTF 64 II 361 consid. 1; confermata poi con decisione del TF del 4 settembre 1989 in SJ 1990, 108 e DTF 97 IV 10 nonché 80 I 60). La nullità si giustifica, secondo l'Alta Corte, per il fatto che l'operazione è illecita e costituisce un abuso di diritto (art. 20 CO), poiché il trasferimento mira solamente a eludere le disposizioni legali, imperative, relative alla liquidazione e alla fondazione di società. D'altronde, una società liquidata ha e non può che avere, quale scopo, che la sua radiazione dal registro di commercio. Tra le conseguenze della nullità del contratto, per quanto qui concerne, vi è quella che, se si accorge della natura della transazione, la persona preposta dell'Ufficio del registro di commercio deve rifiutare l'iscrizione di qualsiasi domanda di modifica dell'iscrizione della società (G. COUCHEPIN, *Le transfert d'actions d'une société dormante (manteau d'actions): situation actuelle et perspectives*, SJ 2014, p. 197 segg.). Simili casi sono tuttavia molto rari poiché per l'Ufficio del registro di commercio è molto difficile individuarli (DTF 97 IV 10); solo in situazioni manifeste è possibile venirne a conoscenza. Questo avviene, ad esempio, quando vengono messi a disposizione i conti della società a seguito di una rinuncia a una revisione limitata ai sensi dell'art. 62 ORC e il funzionario incaricato può vedere che la società è vuota, come accaduto nella fattispecie (G. COUCHEPIN, op. cit., pag. 211). La giurisprudenza del Tribunale federale è tutt'ora valida, nonostante le critiche da vari fronti dottrinali che vorrebbero rendere lecito il trasferimento di mantelli di azioni/quote (G. COUCHEPIN, op. cit., pag. 215 e citazioni).

#### **E. 3**

Nel caso di specie, la RI 1 è stata costituita il 10 dicembre 1998 da \_\_\_\_\_  
A \_\_\_\_\_ (socio e gerente) e \_\_\_\_\_ M \_\_\_\_\_ (socio). Con istanza 24 maggio 2018 all'attenzione dell'URC è stata richiesta l'iscrizione a registro di commercio di varie modifiche societarie, tra cui il trasferimento della sede da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, una parziale riforma dello scopo, la rinuncia alla revisione limitata, il cambiamento del valore e del numero delle quote e la cessione integrale delle stesse da

\_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_ (nome dopo il divorzio di \_\_\_\_\_  
M \_\_\_\_\_) e \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_ a RA 1, che ne sarebbe divenuto socio gerente  
con diritto di firma individuale (doc. B e C). Poco meno di un anno dopo è stata introdotta  
l'istanza di modifiche ora in disamina. Dalla documentazione contabile degli anni 2016 e  
2018 in atti (doc. C), emerge chiaramente come la sostanza fissa della società al 31  
dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 ammontasse a soli fr. 10'100.- e fosse costituita da  
macchine (per fr. 10'000.-) e mobili/macchine d'ufficio (per fr. 100.-). Per contro nel  
bilancio 2018 la sostanza fissa risulta azzerata completamente. Nel 2015 la società aveva tra  
gli attivi un saldo negativo di fr. 11'785.03 a favore delle banche e un prestito attivo di fr.  
2'045.30, passati poi nel 2016 a un saldo negativo di fr. 12'887.68 rispettivamente a un  
prestito di fr. 2'259.45. Nel 2017 l'attivo era costituito unicamente da un prestito attivo  
negativo di fr. 949.53, mentre nel 2018 vi erano fr. 7'300.- in cassa e il prestito attivo era  
stato azzerato. Il conto economico 2015 presenta costi del personale per fr. 0.- e spese  
generali per fr. 809.- a fronte di ricavi pari a zero, per una perdita d'esercizio di fr. 809.-.  
Quelli del 2016 e 2017 sono identici, ad eccezione dell'ammontare delle spese, passate a fr.  
888.50, rispettivamente fr. 421.30, con riflesso speculare sulla perdita d'esercizio. Quello  
del 2018 presenta costi e ricavi pari a zero. Come ben illustrato dall'URC nella sua risposta,  
negli anni precedenti la cessione delle quote sociali ora in discussione, la società non ha  
avuto alcun tipo di attività, non ha generato alcun ricavo, nemmeno minimo, ed ha  
contabilizzato solo spese minime imputabili con ogni probabilità al mantenimento del  
mantello societario (quali spese bancarie, interessi passivi e via dicendo). La sparizione  
dalla voce contabile della sostanza fissa, e meglio dei macchinari e attrezzi è espressione di  
uno svuotamento sostanziale della ditta a seguito di mancata attività. Pure in tal senso va  
interpretata la voce "salari e stipendi", mai mossasi da fr. 0.-. Conferma inoltre che la  
società fosse a quel momento vuota, quindi priva di attivi e di attività, il prezzo concordato  
dai contraenti per l'intero pacchetto delle quote, dal valore nominale complessivo di fr.  
20'000.-, fissato in soli fr. 2'000.- (punto n. 1 del contratto).

#### **E. 4**

Il doppio cambiamento dello scopo sociale nell'arco di un anno ha portato de facto il  
passaggio dello stesso da "la consulenza tecnica in campo audiovisivo e la produzione ed il  
commercio di prodotti in ambito discografico ed audiovisivo" a "La gestione di carrozzerie,  
di autoconcessionarie e di auto officine. L'importazione, l'esportazione, il commercio ed il  
noleggio di veicoli di ogni genere, di parti di essi e di pezzi di ricambio ed accessori. La  
società può partecipare a società con scopo analogo. La società potrà svolgere ogni attività  
atta, sia direttamente che indirettamente, al conseguimento dello scopo sociale e potrà  
acquistare immobili, segnatamente per l'esercizio della propria attività". E' del tutto  
evidente che il campo di attività della RI 1 si è completamente modificato in meno di 12  
mesi, nei quali non ne è stata esercitata alcuna, e che si collocano dopo almeno ulteriori tre  
anni di inattività totale. E' quindi innegabile che la società di cui ora è gerente \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ è un'altra società rispetto a quella iscritta a RC. La prova del  
nove, semmai fosse necessaria, è costituita dalla scelta di modificare la ragione sociale in  
\_\_\_\_\_ Sagl.

#### **E. 5**

Che RI 1 fosse stata ormai liquidata di fatto in tutte le sue posizioni di dare e avere lo  
attestano, oltre a quanto precede, pure i contenuti del "Contratto di cessione di quote  
sociali" del 23 gennaio 2019 sotto la voce "Garanzie del cedente", ove è stato specificato

che “l’attività concretamente sin qui svolta dalla Società è consistita nella consulenza tecnica in campo audiovisivo”, “le quote sociali cedute sono libere da pegni od oneri di qualsiasi natura e specie”, “contro la società non pendono procedimenti esecutivi, né sono stati rilasciati ACB”, “la società non è vincolata coi terzi”, “ad oggi la società non ha debiti di sorta esigibili o di futura esigibilità né verso i propri organi né verso gli azionisti né verso terzi”, “la società è in regola con tutte le disposizioni in materia di salari ed orari di lavoro, con la previdenza professionale nonché con ogni altra normativa inerente al rapporto di lavoro”, “la società non ha oneri di imposte o di pubblici tributi pendenti (sono in particolare interamente tacitate le voci debitori IVA + imposte alla fonte)”.

#### **E. 6**

La ricorrente ha tenuto a sottolineare nel suo allegato che al momento la società sta svolgendo un’attività proprio nel settore del commercio di veicoli, delle carrozzerie e dei garages, ha ripreso un inventario da una ditta terza, ha assunto personale, ha emesso fatture e aperto un conto bancario. A prescindere dal fatto che proprio quest’ultima frase conferma che la società in oggetto nemmeno aveva più un conto bancario prima della ripresa da parte del nuovo gestore, quanto da essa evidenziato non fa altro che dimostrare come egli, sotto il mantello di una società da tempo vuota, abbia avviato una nuova attività professionale, in tutto e per tutto diversa da quella un tempo esercitata dalla stessa. In tal modo egli ha costituito una nuova società facendo capo a una ditta esistente solo sulla carta e aggirando così tutte le procedure per la creazione di una nuova Sagl e nel contempo quelle per la liquidazione di quella precedente. Che l’attività di \_\_\_\_\_ D\_\_\_\_\_ sotto il cappello della società di RA 1 sia iniziata già a dicembre 2018 o meno, è ininfluenta. A tal proposito va comunque osservato come le due fatture prodotte siano in chiaro contrasto con il bilancio e il conto economico 2018 che si trovano agli atti e che, nonostante un accenno dell’URC al fatto che sia stato già prodotto a metà 2018, non porta alcun riferimento alla sua valenza solo per parte del 2018, ma anzi fa riferimento al 31 dicembre 2018, inducendo a pensare che comprende tutto l’anno contabile. La reazione della ricorrente con la sua replica del 29 maggio 2019 non fa che attestare la correttezza di quanto qui precede, essendosi essa limitata a dire, a fronte di puntuali e dettagliate argomentazioni dell’URC, che “la società oggi lavora, ha contratti firmati, ha dipendenti (...), ha crediti da incassare, esegue un’attività già prevista nello scopo sociale, ecc.”, senza tuttavia in alcun modo prendere posizione sulla contestazione che prima dell’arrivo dell’attuale gestore essa era da tempo inattiva e de facto liquidata.

#### **E. 7**

RI 1 è quindi stata rettamente considerata dall’Ufficio del registro di commercio una società vuota, liquidata de facto, ossia una società mantello. Ne segue che l’atto di trasferimento delle quote è effettivamente nullo. A ragione, pertanto, l’autorità in questione ha rifiutato l’iscrizione della cessione di tutte le 200 quote e delle altre modifiche.

#### **E. 8**

. Sulla scorta di quanto precede, nei limiti della sua ricevibilità, il ricorso dev'essere respinto.

#### **E. 9**

La tassa di giudizio è posta a carico della ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmM). Per questi motivi, decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.